

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti approvati</i>)	107

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 15 ottobre scorso la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 ed ha avviato l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.50 del relatore, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unificato in esame.

Ricorda, altresì, che il relatore, a seguito del dibattito svoltosi nella medesima seduta, ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 6.50 (*vedi allegato 1*), in relazione alla quale è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 16 di lunedì 19 ottobre.

Al riguardo, avverte che sono stati presentati venti subemendamenti e che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati i subemendamenti Miotto 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 21 e 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 20 (*vedi allegato 1*).

Da, quindi, la parola al relatore e al Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 6.50 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 17, Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 8, Miotto 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 19, Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 14, 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15 e 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 16.

Invita altresì al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti, specificando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 7 ed approva i subemendamenti Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 17 e Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 8 (*vedi allegato 2*).

Respinge, quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 9 ed approva il subemendamento Miotto 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 19 (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Nicchi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 22: si intende che vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (AP) invita il relatore e il Governo a rivedere il parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 5, osservando che la formulazione da lei proposta appare più rispettosa della prassi scientifica rispetto al testo attuale.

La Commissione respinge il subemendamento Binetti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 5.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il proprio subemendamento 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 24.

Donata LENZI (PD), nell'illustrare i propri subemendamenti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 14 e 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15, rileva che occorre tenere conto del rapporto tra linee guida, che attengono al tema dell'imperizia nell'erogazione della prestazioni sanitarie, e buone pratiche, che riguardano il complesso delle possibili cause degli eventi negativi. La modifica

proposta con il secondo subemendamento mira ad attenuare la portata prescrittiva delle linee guida, in considerazione del fatto che in alcuni casi le diverse linee guida possono presentare aspetti confliggenti oltre a non corrispondere all'esperienza acquisita dall'operatore sanitario.

In relazione al primo dei due subemendamenti, specifica che esso è volto a sopprimere il riferimento agli istituti di ricerca, che rappresentano un insieme assai disomogeneo e che in ogni caso, a differenza delle società scientifiche, non necessitano di un accreditamento da parte del Ministero della salute.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritiene che il Ministero della salute possa garantire l'omogeneità delle linee guida.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce la propria contrarietà rispetto all'impostazione del comma 1 dell'articolo 6, anche nella nuova formulazione di cui all'emendamento 6.50 del relatore, evidenziando che in tal modo si renderebbero non praticabili eventuali interventi innovativi, anche nel caso del consenso espresso dal paziente.

Sottolinea che occorre cambiare radicalmente l'approccio e partire, pertanto, dalle esigenze del paziente e dalla sua capacità di manifestare il proprio consenso di fronte all'intervento proposto.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta apprezzamento per il fatto che con la formulazione dell'articolo 6 proposta dal relatore si preveda di fatto, diversamente da quanto accade attualmente, la non punibilità per la cosiddetta «colpa media». Ritiene utile precisare, tuttavia, che le indicazioni contenute in maniera forse eccessivamente puntuale nel testo non esauriscono la casistica delle situazioni che determinano la non punibilità del personale sanitario.

Sottolinea, quindi, che l'atto sanitario deve essere preceduto da un'indicazione chiara circa le linee guida di riferimento, rilevando che allo stato attuale sono i giudici e i consulenti tecnici a stabilire di fatto quali dovrebbero essere le regole da seguire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che il dibattito svoltosi nella seduta precedente ha aiutato a individuare un percorso che affida alle linee guida una funzione di orientamento senza irrigidire eccessivamente le modalità di svolgimento degli atti sanitari.

Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sul subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 14, evidenziando che gli istituti di ricerca hanno comunque un ruolo nella produzione della letteratura prevalente, che deve essere alla base dell'adozione delle linee guida.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) segnala che, seguendo l'impostazione a suo avviso eccessivamente cauta suggerita del deputato Sisto, si rischia di togliere ai medici la necessaria autonomia di scelta in relazione alla peculiarità di ogni singolo caso clinico.

Franco VAZIO (PD) ricorda la necessità di definire con precisione una condotta in presenza di una sanzione penale, osservando che la non punibilità per alcuni comportamenti può essere considerata legittima dal punto di vista costituzionale solo in presenza di determinate condizioni e tenuto conto delle caratteristiche di ogni singolo atto sanitario. Manifesta, quindi, il timore che con l'approvazione del subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15 si conceda nuovamente ai giudici un'eccessiva discrezionalità nella valutazione dei comportamenti tenuti dagli esercenti le professioni sanitarie.

Vittoria D'INCECCO (PD) ribadisce l'opportunità di prevedere espressamente il rispetto delle linee guida solo nei casi in cui ciò sia effettivamente possibile, ricordando l'inevitabile complessità degli atti sanitari.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) rileva che il subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15 implica un affievolimento del vincolo costituito dalle linee guida, che potrebbe rivelarsi problematico.

Raffaele CALABRÒ (AP), pur comprendendo le motivazioni alla base della prospettata adozione delle linee guida, ne paventa la difficile applicabilità nella pratica medica quotidiana in relazione ai singoli casi. Ritiene, inoltre, che la Commissione abbia commesso un errore nel respingere il subemendamento 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 5 della collega Binetti, che proponeva una formulazione più idonea per quanto riguarda la procedura relativa all'emanazione delle linee guida.

Filippo FOSSATI (PD) osserva che il cammino intrapreso dalla Commissione è forse l'unico possibile rispetto ai temi oggetto del provvedimento in esame, pur presentando diversi aspetti problematici. Al riguardo, ricorda che un principio alla base di ogni codice deontologico è quello di agire con scienza e coscienza, mentre nel caso di specie si sta correndo il rischio di spostare l'accento solo sul primo dei termini richiamati. Invita, inoltre, ad un approfondimento rispetto al diverso approccio alla punibilità dell'atto sanitario che si riscontra in alcuni Paesi esteri, a cominciare dalla Francia.

Maria AMATO (PD) ribadisce che non bisogna mai perdere di vista la situazione di oggettiva difficoltà in cui si trovano numerose strutture sanitarie operanti sul territorio nazionale e che occorre evitare pertanto l'introduzione di misure che non possono essere concretamente applicate.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea che le linee guida da rendere pubbliche preventivamente non possono essere esaustive rispetto a tutte le implicazioni connesse all'atto sanitario da erogare, ma che esse devono comunque indicare un livello minimo di garanzia.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, in relazione all'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

**EMENDAMENTO 6.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

6.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: ed attuale.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 7. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sostituire le parole: consenso informato del paziente, salvi i casi con le seguenti: consenso informato del paziente salvi i casi.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 17. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sostituire la parola: salvi con la seguente: salvo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 8. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccoman-

dazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 9. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: tenuto conto.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 19. Miotto.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, dopo le parole: non costituiscono offese all'integrità psico-fisica aggiungere le seguenti: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 22. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Tali linee guida fino alla fine.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottate con la seguente: proposte.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 5. Binetti.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dalle società scientifiche fino alla fine del comma con le seguenti: dal Consiglio Superiore di Sanità.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole da: dalle società scientifiche fino a: Ministro della salute con le seguenti: dal Consiglio Superiore di Sanità.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 24. Piccione.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e dagli istituti di ricerca.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sopprimere le parole: e dagli istituti di ricerca.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 14. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'esercente la professione sanitaria che per un fondato motivo decida di non seguire le linee guida deve darne ragione nella cartella clinica del paziente.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 6. Binetti.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 2.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sopprimere le parole: , nell'inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche e

dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 11. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter» sostituire le parole: nell'inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 13. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole: e delle raccomandazioni con le seguenti: e senza tener conto delle raccomandazioni.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 15. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole: è punibile in caso di dolo o colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 12. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole: è punibile in caso di dolo o colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di dolo o colpa grave se

la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 23. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso « ART. 590-ter », dopo le parole: è punibile aggiungere la seguente: solo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 16. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso « ART. 590-ter », sopprimere la parola: grave.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 18. Colletti.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). — 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilita-

tive, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente, salvi i casi stabiliti dalla legge, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica. Tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 590-ter. — (*Morte o lesioni come conseguenze di condotte in ambito sanitario*). — L'esercente la professione sanitaria che, in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente, nell'inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave ».

6. 50. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: consenso informato del paziente, salvi i casi con le seguenti: consenso informato del paziente salvi i casi.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 17. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo pe-

riodo, sostituire la parola: salvi con la seguente: salvo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 8. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: tenuto conto.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 19. Miotto.